

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/183 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della procedura di rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> ripartisce tra gli Stati membri la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018, designando un relatore e un correlatore per ogni sostanza attiva. È opportuno ripartire la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2021.
- (2) Tale ripartizione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive»;**

2) l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

